

L'ASSEGNO DI DIVORZIO "UNA TANTUM" NON DA' DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ.

(Cass. S.U. 24.9.2018 n. 22434)

L'assegno di mantenimento al coniuge divorziato può essere versato mensilmente, oppure tramite un unico versamento di importo forfettario (il c.d. assegno *una tantum*).

Poiché la legge 898/1970 dispone che in caso di morte dell'ex coniuge obbligato al pagamento (che si sia risposato) una quota della pensione di reversibilità spetta al precedente coniuge (*v. il nostro commento a Cass. 9.5.2018 n.11202*) alla S.C. è stata più volte posta la questione se la quota della pensione di reversibilità spetta anche all'ex coniuge a cui l'assegno era stato liquidato *una tantum*, con esiti contrastanti. Le Sezioni Unite sono quindi intervenute con questa pronuncia per dirimere il contrasto.

Il caso

La Corte d'Appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, negava il diritto della ricorrente di percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, ritenendo ostativa la circostanza dell'avvenuto percepimento in unica soluzione dell'assegno divorzile.

In particolare, La Corte d'Appello riteneva che il requisito della titolarità dell'assegno deve essere attuale, ovvero che al momento del sorgere del diritto alla pensione di reversibilità deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell'ex coniuge.

Quest'ultima ricorre quindi in Cassazione che, rilevata l'esistenza di un contrasto all'interno delle proprie sezioni, rimette la questione alle Sezioni Unite.

La sentenza di Cassazione

Le S.U. richiamano in primo luogo la pronuncia della Corte Cost. n. 419/1999 che, alla luce degli artt. 3 e 38 della Costituzione, ha osservato come *"la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di*

ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussiste va il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, Ma che a uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati."

Sulla base di tale pronuncia, osservano le S.U. che "il problema dell'interpretazione dell'espressione testuale titolare dell'assegno di divorzio, di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3 nel testo in vigore, assume quindi una direzione univoca nel senso di valorizzare il significato della titolarità come condizione che vive e si qualifica nell'attualità. (...) Se infatti la finalità del legislatore quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità e quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare, attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell'assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Del resto l'espressione titolarità nell'ambito giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercita abilità del diritto di cui si è titolare, viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perché di esso si è esaurita la titolarità."

Su tali considerazioni, le S.U. enunciano il seguente principio di diritto: "ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi della legge 11 12 1970 n 898, Art 9 nel testo modificato dalla l 63 1987 n 74, art 13 la titolarità dell'assegno di cui all'art 5 della stessa l 11 12 1970 n 898 deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione."

D.M.